



CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 64 DEL 30/12/2022

OGGETTO: “RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE ED INDIRETTE, DETENUTE DAL COMUNE DI TERAMO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 – MOTIVAZIONI MANTENIMENTO – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE”

L'anno duemilaventidue, addì trenta, del mese di Dicembre alle ore 08:30, nella SALA DEL CONSIGLIO COMUNALE, dietro regolare avviso di convocazione del 23/12/2022, Prot. N. 87518, contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai Consiglieri in carica del Comune, comunicato al Sig. Prefetto e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in seduta sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
BARTOLINI FLAVIO	--	FRACASSA FRANCO	SI
BEFACCHIA GIOVANNI	SI	LANCIONE LANFRANCO	SI
CAMPANA GUIDO	SI	LUZII GIOVANNI	SI
CARGINARI EMILIANO	SI	MARCHESE MIRELLA	SI
CIAMMARICONI PINA	SI	MELARANGELO ALBERTO	SI
CIPOLLETTI VINCENZO	SI	MELOZZI VANESSA	SI
CORDONE GRAZIELLA	SI	PASSERINI PIERGIORGIO	SI
CORONA LUCA	SI	PILOTTI LUCA	--
COZZI MARIO	SI	POMANTI MARISA	SI
D'ALBERTO GIANGUIDO	SI	RAPAGNANI PAOLO	SI
DE CAROLIS BERARDO	SI	SALVI MAURIZIO	--
DI DALMAZIO MAURO	SI	SANTONE MARIA RITA	SI
DI DARIO DARIO LUCIANO	SI	SBRACCIA DOMENICO	--
DI GIANDOMENICO DANIELA	SI	TIBERII PASQUALE	SI
DI OVIDIO ANTONIO	SI	VERZILLI IVAN	SI
DI SABATINO PAOLO	SI		
DI TEODORO OSVALDO	SI		
DI TIMOTEO FRANCESCA CHIARA	SI		

Presenti n° 29 Assenti n° 4

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa MARINI DANIELA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente, Dott. MELARANGELO ALBERTO, il quale riconosciuta legale l'adunanza per l'intervento di N. 29 Consiglieri sui trentatré assegnati al Comune, dichiara, in nome della Repubblica Italiana, aperta la seduta, che è pubblica.

IL PRESIDENTE

DÀ ATTO che al primo appello delle ore 9.28 sono presenti n. 29 Consiglieri, come risulta dal frontespizio.

Essendo valida la seduta, per non essere venuto meno il numero legale,

DA' INIZIO

ai lavori.

Il Presidente Melarangelo saluta i presenti e prima di passare alla trattazione del primo argomento iscritto all'ordine del giorno concede la parola al Consigliere Luzii per una dichiarazione.

Terminata la dichiarazione del Consigliere Luzii, il Presidente passa la parola all'Assessore, Avv. Stefania Di Padova, che relaziona il primo argomento iscritto all'ordine del giorno.

Nel corso della seduta sono, inoltre, presenti gli Assessori Giovanni Cavallari, Ilaria De Sanctis, Stefania Di Padova, Valdo Di Bonaventura, Sara Falini, Graziano Ciapanna e Martina Maranella.

Alle ore 09:49 entra il Cons. Pilotti.

Alle ore 09:53 entra il Cons. Salvi.

Alle ore 10:23 entra il Cons. Bartolini

Terminata la relazione non vi sono interventi, pertanto, il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n.3413 presentata dalla Segretaria Generale, Dott.ssa Daniela Marini, su indirizzo dell'Assessore, Avv. Stefania Di Padova, che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 sono stati approvati, tra l'altro, il "Documento Unico di Programmazione 2022-2024" ed il "Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022/2024";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.84 del 30/03/2022, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022/2024;

CONSIDERATO:

• quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il nuovo *Testo unico in materia di Società Partecipate*, emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 18 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016;

• che con il decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. n. 147 del 26 giugno 2017) sono state apportate disposizioni integrative e correttive al decreto 175/2016;

• che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del predetto Testo Unico, le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono mantenere direttamente o indirettamente, partecipazioni anche minoritarie, in società

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento dei propri fini istituzionali;

RILEVATO:

- che il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, e successive modificazioni, recante “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, ha, *inter alia*, previsto un nuovo processo di analisi delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche finalizzato a verificarne la rispondenza al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali ed ai criteri previsti dagli artt. 4 e 20 del medesimo Testo unico, in assenza della quale consegue l’adozione di provvedimenti di alienazione o di scioglimento ovvero di differenti azioni di razionalizzazione in rapporto alla concreta situazione in cui versa l’Ente pubblico socio;

- che il suddetto processo di revisione è articolato nelle seguenti due fasi:

- o la revisione c.d. straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016, che si è conclusa il 30 settembre 2017 e ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e indirette, detenute al 23 settembre 2016;
- o la revisione c.d. ordinaria, disciplinata dall’art. 20 del medesimo decreto, che consiste in un processo di revisione periodica, con cadenza annuale;

- che l’esito della revisione deve essere comunicato, con le modalità di cui all’art. 17 del decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

RICHIAMATO quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 20 che disciplina le ipotesi in cui l’ente deve provvedere ad azioni di razionalizzazione. In particolare il comma prevede:

“2. I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”;*

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico sulle società partecipate devono essere applicate avendo riguardo ai principi generali di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dal Comune di Teramo, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione e funzionamento e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del sovraordinato interesse pubblico del miglior soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio amministrato dal Comune di Teramo anche attraverso le attività svolte dalle società nelle quali l'Amministrazione Comunale detiene partecipazioni societarie;

CONSIDERATO che la razionalizzazione periodica delle partecipazioni costituisce adempimento obbligatorio, il cui esito deve essere comunicato con le modalità di cui all'art. 20 comma 1;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., e di seguito elencate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

PRESO ATTO che, come emerge dalla Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (allegato sub n. 1), in coerenza ed attuazione con il sopra delineato quadro normativo,

- il Comune di Teramo:

- o con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 25/09/2017, ha approvato la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, direttamente e indirettamente, detenute alla data del 23 settembre 2016, e il relativo piano di riassetto;
- o con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 20/12/2018, ha approvato lo stato di attuazione del Piano di riassetto di cui al punto precedente, nonché la prima revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2017, ed il relativo Piano di riassetto;
- o con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 23/12/2019, ha approvato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la propria deliberazione n. 35 del 20/12/2018,

sopra richiamata, nonché la seconda ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2018, ed il relativo Piano di riassetto;

- o con deliberazione di Consiglio comunale n. 94 del 30/12/2020, ha approvato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la propria deliberazione n. 67 del 23/12/2019, sopra richiamata, nonché la terza ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2019, ed il relativo Piano di riassetto;
- o con deliberazione di Consiglio comunale n. 72 del 30/12/2021, ha approvato lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione individuate con la propria deliberazione n. 94 del 30/12/2020, sopra richiamata, nonché la quarta ricognizione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente e indirettamente, alla data del 31 dicembre 2020, ed il relativo Piano di riassetto;

- tutte le citate deliberazioni sono state inviate ai competenti organi di controllo nelle forme e nei termini prescritti dalla Legge;

VISTO che la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, commi 721-724, ha introdotto alcune disposizioni che modificano ed integrano il Testo Unico sulle Società Partecipate di cui al D.Lgs. 175/2016 s.m.i., intervenendo su alcuni aspetti significativi relativi agli obblighi di alienazione;

RILEVATO che in particolare, il comma 723, ha previsto, mediante l'inserimento del comma 5-bis all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, la possibilità di derogare all'obbligo di alienazione delle società inserite nel piano di razionalizzazione straordinario, ex articolo 24 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i., commi 4 e 5, senza l'applicazione delle sanzioni ivi previste (scadenza di alienazione e divieto di esercizio dei diritti di socio) a condizione che le stesse società abbiano il valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile, consentendo agli enti locali di conservarne la partecipazione fino al 31 dicembre 2021;

ACCLARATO che le due società per le quali era stata prevista l'alienazione, sia in sede di revisione straordinaria che di razionalizzazione periodica, sono il CONSORZIO PUNTO EUROPA s.c.a.r.l. e la società MONTAGNE TERAMANE (Mo.Te.) S.p.a., che presentavano un valore medio degli esercizi, nel triennio 2014-2016, in utile;

VISTA la nota operativa ANCI (Prot. 21/VSG/SD/AD) del 6.03.2019 ad oggetto: "Sanzioni e deroghe rispetto alle alienazioni delle partecipazioni di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175/2016 s.m.i. (T.U.S.P.), come modificato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); Sentenza Consiglio di Stato, V sezione, n. 578 del 23 gennaio 2019", che ha ritenuto che il comma 7 dell'articolo 20 del succitato decreto (recante la disciplina delle sanzioni in caso di mancata razionalizzazione periodica), richiamando a sua volta i commi 4 e 5 dell'articolo 24, la cui applicazione è sospesa per effetto del nuovo comma 5-bis dello stesso articolo introdotto dalla legge di bilancio per il 2019, induca ad interpretare che - anche per le revisioni annuali e solo per le società con bilancio in utile nel triennio 2014-2016 - si possa derogare all'obbligo di dismissione della partecipazione, almeno fino al 31 dicembre 2021, e senza incorrere in nessuna sanzione, motivando tale interpretazione letterale delle due disposizioni con il fatto che, altrimenti, per una stessa società, l'alienazione sarebbe sospesa ai sensi dell'articolo 24 del T.U.S.P. (ossia in sede di revisione straordinaria), ma successivamente disposta ai sensi dell'articolo 20 (razionalizzazione periodica);

DATO ATTO che successivamente in merito è intervenuta la Corte dei Conti per la Valle d'Aosta, con proprio parere n. 7/2019 del 31 luglio 2019, con il quale è stato chiarito che:

a) la sospensione dell'efficacia dei commi 4 e 5 dell'art. 24 del T.U.S.P. fino al 31 dicembre 2021 si applica, "a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche", alla sola ricognizione straordinaria, con la conseguenza che il *dies a quo* del triennio utilizzato per il calcolo dell'utile di esercizio non può che essere riferito alla sola ricognizione straordinaria;

b) poiché il comma 5-bis sopra richiamato esonera l'amministrazione dal solo obbligo di alienazione, permane in ogni caso la necessità di sottoporre tali partecipazioni alle altre misure di razionalizzazione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art.20 del T.U.S.P., nonché di precisare la volontà di avvalersi o meno della facoltà di non alienare la partecipazione;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'art. 20 del TUSP, D.Lgs. 175/2016, entro il 31 dicembre 2022 gli Enti Locali devono effettuare:

a) la ricognizione dello stato di attuazione del Piano di riassetto delle partecipazioni dagli stessi detenute, direttamente ed indirettamente, relativo alle precedenti revisioni periodiche;

b) la revisione periodica ordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente ed indirettamente, alla data del 31 dicembre 2021 e, ove ne ricorrono i presupposti, il relativo Piano di riassetto per la loro razionalizzazione;

PRESO ATTO che:

- in riferimento alla lettera a), lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nelle precedenti revisioni è descritto nel paragrafo 4 dell'allegata Relazione tecnica e riepilogata nell'allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 3;

- con riferimento alla lettera b) si è proceduto:

o ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute, direttamente ed indirettamente dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021, rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 175/2016;

o a verificare la rispondenza delle suddette partecipazioni a criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2016, redigendo per ogni partecipazione societaria una scheda di dettaglio, secondo il modello predisposto dall'apposita Struttura di Indirizzo, Monitoraggio e Controllo sull'Attuazione del decreto legislativo n. 175/2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e reso disponibile con comunicato del 8 novembre 2022, pubblicato sul portale istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli esiti della suddetta ricognizione sono riportati nell'elaborato denominato "*Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021 – Motivazioni mantenimento – Azioni di Razionalizzazione*", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 2;

RITENUTO opportuno approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021, nei termini, con le risultanze e per le motivazioni riportati nell'elaborato denominato "*Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021 – Motivazioni mantenimento – Azioni di Razionalizzazione*", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 2, unitamente allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nelle precedenti revisioni, come descritto nel paragrafo 4 della Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 1, e riepilogato nell'allegato sub n. 3;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n.241/21990 e dell'art.1, comma 9, lett. e) della Legge n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento e del titolare dell'ufficio;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportato ed inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del suddetto Decreto e s.m.i., in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

Ritenuta, pertanto, da parte del Presidente ammissibile e procedibile la proposta medesima;

Con votazione resa per appello nominale

Consiglieri presenti n.28 e votanti n. 28

Con n. 28 voti favorevoli all'unanimità: (Befacchia, Campana, Carginari, Ciammariconi, Cipolletti, Cordone, Corona, Cozzi, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Di Timoteo, Lancione, Luzii, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pomanti, Rapagnani, Santone, Tiberii, Verzilli),

così come il Presidente riconosce e proclama,

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo, come parte integrante e sostanziale e, per l'effetto:

1. DI APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021, nei termini, con le risultanze e per le motivazioni riportati nell'elaborato denominato "*Ricognizione delle partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Teramo alla data del 31 dicembre 2021 – Motivazioni mantenimento – Azioni di Razionalizzazione*", allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 2, unitamente allo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione previste nelle precedenti revisioni, come descritto nel paragrafo 4 della Relazione tecnica, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 1 e riepilogato nell'allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale sub n. 3;

2. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate, anche ai fini dell'inserimento delle medesime all'interno del DUP (Documento Unico di Programmazione);

3. DI DARE ATTO che gli Uffici comunali provvederanno, per quanto di competenza, a dare esecuzione al presente provvedimento, dando altresì comunicazione degli esiti della ricognizione, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, alla banca dati gestita dal ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune, di cui all'Allegato sub n. 2;

5. DI COMUNICARE l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione resa per alzata di mano

Consiglieri presenti n.28 e votanti n. 28

Con n. 28 voti favorevoli all'unanimità: (Befacchia, Campana, Carginari, Ciammariconi, Cipolletti, Cordone, Corona, Cozzi, D'Alberto, De Carolis, Di Dalmazio, Di Dario, Di Giandomenico, Di Ovidio, Di Sabatino, Di Teodoro, Di Timoteo, Lancione, Luzii, Marchese, Melarangelo, Melozzi, Passerini, Pomanti, Rapagnani, Santone, Tiberii, Verzilli),

così come il Presidente riconosce e proclama,

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3413 del 20/12/2022, esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa MARINI DANIELA in data 20/12/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3413 del 20/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa MARINI DANIELA in data 20/12/2022

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 3413 del 20/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente COZZI DANIELA in data 20/12/2022.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Il Segretario Generale

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 48

Il 17/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 64 del 30/12/2022 con oggetto: **“RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE, DIRETTE ED INDIRETTE, DETENUTE DAL COMUNE DI TERAMO ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2021 – MOTIVAZIONI MANTENIMENTO – AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE”**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 17/01/2023.